

Data:26/02/2018	Consorzio di tutela del “Pistacchio Verde di Bronte DOP”	Pagina 1 di 4
Rev. 1	Criteria per l'utilizzazione del Pistacchio verde di Bronte DOP nell'etichettatura dei prodotti trasformati	

Premesso che

Il Consorzio di tutela “Pistacchio Verde di Bronte DOP” ha quale oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

- (i) promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre in esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative del “Pistacchio Verde di Bronte DOP”;
- (ii) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- (iii) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali del “Pistacchio Verde di Bronte DOP” anche attraverso l'informazione del consumatore;
- (iv) avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi al “Pistacchio Verde di Bronte DOP”;
- (v) costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile;
- (vi) conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;
- (vii) tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'Estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse la dicitura “Pistacchio Verde di Bronte DOP”, il marchio consortile, il segno distintivo del “Pistacchio Verde di Bronte DOP”, il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;
- (viii) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione della “Pistacchio Verde di Bronte DOP” nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

-
il Consorzio è titolare esclusivo della denominazione origine protetta “Pistacchio Verde di Bronte DOP”;

-
l'utilizzo della denominazione origine protetta soggiace alle norme ed ai regolamenti ad esso relative; in particolare, statutariamente, ne è consentita l'utilizzazione a tutti i soggetti consorziati e sottoposti al sistema di controllo della DOP Pistacchio Verde di Bronte;

-
il Consorzio svolge inoltre attività di vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell'Unione europea, che con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi possono ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni del prodotto Pistacchio Verde di Bronte DOP;

-
è obiettivo del Consorzio, oltre che attività prevista da Statuto, quello di estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione della DOP “Pistacchio Verde di Bronte”, nonché delle sue

caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

Data:26/02/2018	Consorzio di tutela del “Pistacchio Verde di Bronte DOP”	Pagina 2 di 4
Rev. 1	Criteria per l'utilizzazione del Pistacchio verde di Bronte DOP nell'etichettatura dei prodotti trasformati	

l'obiettivo del presente Regolamento è quello di regolare e definire i limiti e le condizioni per il corretto utilizzo della denominazione d'origine protetta “Pistacchio Verde di Bronte DOP”.

Si ritiene opportuno ricordare alla Spett. le Azienda in indirizzo che per l'etichettatura dei prodotti composti, elaborati e trasformati recanti il riferimento alla denominazione “Pistacchio Verde di Bronte DOP” dovrà essere preventivamente richiesta specifica autorizzazione allo Scrivente Consorzio che provvederà ad inserire gli utilizzatori in apposito registro e ad attivare i relativi controlli.

Si evidenzia che il prodotto certificato utilizzato dovrà costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza.

La valorizzazione dell'utilizzo del “Pistacchio Verde di Bronte DOP” nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura <<prodotto 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP”>> oppure << prodotto 100% “Pistacchio Verde di Bronte Denominazione di Origine Protetta” >> (Riportato tra virgolette)

È fatto divieto usare con la denominazione di cui sopra qualsiasi altra denominazione od aggettivazione aggiuntiva.

Di seguito vengono elencati i criteri del Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte DOP (analoghi a quelli utilizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) per concedere l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera C del D.Lgs 297/04 per utilizzare nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento a “Pistacchio Verde di Bronte DOP” per il prodotto composto, elaborato, trasformato che l'utilizzatore produce, commercializza o immette al consumo.

Tale riferimento può comparire esclusivamente nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, compresi i siti web dei prodotti composti, elaborati o trasformati, così come nei documenti commerciali e negli imballaggi riguardanti gli stessi, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli alimentari.

1. la dicitura *Denominazione di Origine Protetta* o l'acronimo DOP per essere utilizzati in etichetta dovranno essere posti di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che tali diciture o acronimi si riferiscono al prodotto registrato utilizzato come ingrediente e quest'ultimo deve essere componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e non al prodotto composto, elaborato o trasformato.

Per i prodotti a base esclusiva contenente 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP”, si deve utilizzare la dicitura << 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP”>> oppure <<100% “Pistacchio Verde di Bronte Denominazione di Origine Protetta”>>

per i prodotti composti, elaborati o trasformati che utilizzano “Pistacchio Verde di Bronte DOP” con percentuali inferiori al 100% , si deve utilizzare la dicitura <<con “Pistacchio Verde

di Bronte DOP”>> oppure <<con “Pistacchio Verde di Bronte Denominazione di Origine Protetta”>> .

2. le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato;

3. per indicare l’ingrediente DOP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato deve essere utilizzato per l’intera denominazione il medesimo carattere delle medesime dimensioni. Lo stesso carattere e le medesime dimensioni utilizzate per indicare la denominazione devono essere utilizzate per le diciture *Denominazione di Origine Protetta* o acronimo DOP.;

Data:26/02/2018	Consorzio di tutela del “Pistacchio Verde di Bronte DOP”	Pagina 3 di 4
Rev. 1	Criteri per l’utilizzazione del Pistacchio verde di Bronte DOP nell’etichettatura dei prodotti trasformati	

4. è vietato l’utilizzo del simbolo comunitario nonché del logo della denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento ad una DOP;

5. fermo restando quanto sopra previsto, è possibile riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta al riferimento alla denominazione DOP in lingua italiana, anche la traduzione della stessa in altra lingua. Di seguito alla traduzione della denominazione in lingua diversa dall’italiano non è possibile riportare l’acronimo, neanche se tradotto;

6. è possibile utilizzare, di seguito all’ingrediente DOP in lingua italiana, l’acronimo in lingua diversa dall’italiano utilizzando una delle traduzioni degli acronimi riportate nell’allegato V del Regolamento (CE) n. 1898/06;

7. le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento alla DOP nella lingua diversa dall’italiano non potranno essere superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la versione in italiano.

8. la denominazione DOP utilizzata e la eventuale corrispondente traduzione devono essere riportate nello stesso campo visivo.

9. L’utilizzatore ha l’obbligo di garantire che il prodotto DOP sia acquistato da fornitore/ confezionatore sottoposto al controllo dell’organismo di cui all’articolo 36 e 37 del Reg. (UE) 1151/12;

10. l’utilizzatore deve sottoscrivere l’impegno a dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto DOP utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato corrisponde alla quantità di prodotto DOP ricevuta nonché l’impegno a produrre, dietro richiesta del Consorzio o degli uffici competenti, la relativa documentazione

11. l’utilizzatore deve sottoscrivere l’impegno a registrare mensilmente il numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento alla DOP prodotta , a trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato nonché a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Consorzio di Tutela del “Pistacchio Verde di Bronte DOP”;

12. l’utilizzatore deve dichiarare che il prodotto DOP verrà stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica;

13. l'utilizzatore deve dichiarare che l'autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in sub concessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell'attività e/o della produzione specifica, cesserà l'uso del riferimento alla denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati;

E' vietato qualsiasi ulteriore riferimento alla denominazione tutelata diverso da quanto esposto nel presente documento.

L'utilizzo della denominazione tutelata esclusivamente nella lista degli ingredienti non è sottoposto ad Autorizzazione.

Si evidenzia che il prodotto certificato utilizzato dovrà costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza.

Data:26/02/2018	Consorzio di tutela del "Pistacchio Verde di Bronte DOP"	Pagina 4 di 4
Rev. 1	Criteria per l'utilizzazione del Pistacchio verde di Bronte DOP nell'etichettatura dei prodotti trasformati	

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del riferimento " Pistacchio Verde di Bronte DOP" nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere al Consorzio di Tutela del "Pistacchio Verde di Bronte DOP" Piazza N. Azzia n.14 95034 Bronte (CT) tramite pec e email a:

info@consorziopistacchioverde.it

consorziopistacchioverdedop@pec.it

- 1) Richiesta di autorizzazione (Allegato 1);
- 2) Etichetta predisposta nel rispetto dei criteri sopra elencati ;
- 3) Scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l'etichetta verrà utilizzata;
- 4) Registro carico e scarico solo se richiesto dal Consorzio o dagli uffici competenti.(all.2)

L'autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente per i singoli prodotti composti, elaborati o trasformati per i quali è richiesta.

Il Consorzio di Tutela del “Pistacchio Verde di Bronte DOP” provvederà oltre all’iscrizione nel proprio registro come previsto dal D.L. 297/04, art. 1, comma 1 (lettera c, punto1),alle verifiche per il corretto uso della denominazione.

Il costo annuo a carico dell’azienda per la tenuta del registro e per le verifiche per il corretto uso della denominazione sia tramite visite di controllo presso l’azienda e/o tramite richiesta documentale dei registri di carico e scarico di prodotto Dop utilizzato è di € 300,00(Più Iva), che verranno richieste dal Consorzio di Tutela entro il 30/06 di ogni anno con regolare fattura.

Il Presidente del Consorzio

Biagio Schilirò